



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Le gare d'ambito per la concessione delle reti gas: se non ora quando?

L'esperienza dell' ATEM Trento

ing. Sandro Rigotti
Palazzo Firenze, Roma, 6 dicembre 2018



La Stazione appaltante e l'ATEM

L'introduzione degli ATEM e delle regole di gara pubblica in un mercato regolato del gas comporta un NUOVO MODELLO DI RELAZIONI che disciplina il servizio di distribuzione gas

- supera la tradizionale relazione tra Comune - Gestore
- introduce una **relazione più strutturata**:

Comuni <=> **Staz. Appalt. ATEM** <=> gestori (uscente, interessati e nuovo)

Pianifica l'attività di distribuzione


Affida il servizio

È controparte contrattuale

Durata di 12 anni
(idea di un mercato volatile !?)



Il territorio del Trentino



gruppi montuosi, principali vie di accesso/transito



Ambito unico provinciale del Trentino

177 comuni:


- 105 metanizzati
- 72 non metanizzati

8 gestori

Multi impianti

- GNL privati
- GPL privati/pubblici

179.244 pdr attivi
2.655 km rete
2.010 mc anno/pdr
68 pdr/km
15 m/pdr





La Stazione appaltante e l'ATEM

Temi per il primo affidamento con gara

1. Identificazione della proprietà delle reti e dei valori
2. Estensione delle reti di distribuzione
3. Interventi di efficientamento energetico-TEE
4. Passaggio del personale addetto

Temi della controparte contrattuale

1. Subentro gestore: dai precedenti al nuovo
2. Le varianti in corso di esecuzione contratto
3. Canoni e tema dell'uso delle reti comunali
4. Relazione tra reti gas on-grid e reti off-grid



Il quadro per l'estensioni delle reti

Nel **2000** il Decreto Letta definisce la “distribuzione” come il “trasporto di gas con reti di gasdotti locali per le consegne ai clienti”

Nulla è specificato circa l'interconnessione diretta o indiretta, ed esistente o meno, delle reti di gasdotti locali con la rete di trasporto (neppure con impianti in isola di GNL rigasificato)

Nel **2011** definizione dei 177 ATEM ai quali sono stati assegnati tutti i comuni; (L.P. n. 20/2012)

Nel **2011** è stato deciso che la S.A. prepari le Linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo (CMS); Queste possono comprendere:

- la densità minima (pdr/km) che rende obbligatoria l'estensione di rete
- il volume di gas distribuito (Vol/km) oltre cui obbligo al potenziamento
- gli interventi per sicurezza e ammodernamento degli impianti
- la vita residua dei tratti oltre cui è obbligo di sostituire tratti di rete

il D.M. 226/**2011**: disposizione per i comuni non metanizzati (art. 9, c.7): obbligo di metanizzare se i costi sono coperti con almeno il 50% di contributi pubblici

Nel **2016** il MISE chiarisce che la metanizzazione dei Comuni non metanizzati (CNM) va inclusa nel Piano di sviluppo delle reti dell'Ambito;

La SA deve occuparsi delle potenziali **estensioni per tutti i Comuni, sia nei COMUNI METANIZZATI sia dei NON METANIZZATI**



Chiarimenti per i Piani di sviluppo delle reti

1. **(2016):** deliberazione Autorità 1 dicembre 2016, n. 704 circa i **COSTI STANDARD** per interventi di costruzione delle nuove reti da assumere ai fini della determinazione del costo riconosciuto in tariffa (max 5.250 euro/pdr dal 1.1.2018)
2. **(2017):** Chiarimento 7 agosto 2017 dell' 'Autorità' circa la **RICONOSCIBILITÀ TARIFFARIA DEGLI INVESTIMENTI** indicati nei Piani di sviluppo degli impianti
 - Autorità pretende che le estensioni delle reti (comuni metanizzati e non) siano effettuate in condizioni di economicità;
 - Le CMS nelle Linee guida programmatiche devono individuare soglie compatibili con lo sviluppo economico del servizio;
 - I riconoscimenti in tariffa dei nuovi investimenti devono essere tali per cui i costi devono essere inferiori a 20 - 25 m per utente (40 - 50 pdr/km).
3. **(2018):** nell'estate ANNUNCIO dell'imminente emanazione di **Linee guida per la congruità delle ANALISI COSTI BENEFICI** per interventi di estensione (in analogia a quelle sul trasporto del gas di recente adozione

Chiarimenti per Piani di sviluppo

Secondo l'Autorità gli investimenti che le imprese aggiudicatarie effettuano in esito alle offerte di gara, per la parte che eccede il livello soglia, non saranno riconosciuti in tariffa.

La copertura della parte eccedente del costo va assicurata con:

1. **un onere a carico delle imprese**, per la quota relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara (rinunciare ad utili);
2. **un onere diretto a carico degli utenti finali** che richiedano la connessione, per la parte di estensione della rete che eccede il livello delle CMS e quello offerto in sede di gara dalle imprese.
3. intervento con **contributo pubblico**


NB: Ricorso sui *bandi* che includono l'obbligo per il gestore di accollarsi l'onere n. 1.

VALUTAZIONE della SA:

*Inserire, o meno, nel bando **la facoltà** la previsione per cui i concorrenti possano liberamente offrire la copertura dell'onere n. 1 volto a concretizzare maggiori estensioni, magari a fronte di maggior punteggio di gara (bando tipo?)*



INTERESSE ALLA METANIZZAZIONE





Categorie di Comuni non metanizzati

La SA ha svolto un'analisi dei Comuni non metanizz. interessati (49 su 77):

A – Comuni sicuramente metanizzabili

Estensione per proseguimento di impianti esistenti che dispongono già di adeguata capacità

B – Comuni facilmente metanizzabili

Prolungamento di impianti esistenti che abbisognano di potenziamento e prolungamento

C – Comuni metanizzabili solo a fronte di estensione tubazioni di trasporto

Nuove reti di distribuzione negli abitati necessitano di estensione della rete di trasporto AP

D – Comuni non facilmente metanizzabili

Le nuove reti da realizzare comportano il superamento dei valori economici di accettabilità. Tali interventi dipenderanno dall'esito della gara e da quanto il gestore sarà disposto a offrire in via facoltativa (se prevista nel bando), o dai contributi pubblici disponibili.

E – Comuni non metanizzabili

Sono i comuni per i quali non ricorrono le condizioni per essere interconnessi alla rete gas.

F – Comuni GPL

Sono comuni chiedono gas naturale in sostituzione dell'esistente servizio pubblico a GPL



Le previsioni MISE 9 agosto 2016

- metanizzazione di CNM va inclusa nel Piano di sviluppo dell'ambito.
- Necessità di copertura tariffaria degli interventi di nuova metanizzazione (verifica dell'Autorità sulla congruità dell'ACB)

In attesa della gara ATEM, il Comune non metanizzato (CNM) può

A) Estendere impianto esistente:

- se il CNM è limitrofo a un comune metanizzato o con esso associato, potrebbe stabilire un accordo con quest'ultimo affinché il suo distributore possa estendere la propria concessione e rete anche nel CNM.
- il nuovo gestore l'ambito subentrerà in questa porzione di rete
- limite all'estensione per impianti già esistenti (NO a nuovi impianti)

B) Implementare reti in isola: il CNM può procedere – per garantire il servizio distribuzione gas – nel far realizzare reti isolate alimentabili a GNL rigassificato in loco, fermo restando il loro assoggettamento alla regolazione tariffaria.



Le reazioni alla nota MISE 9 agosto 2016

- Nell'autunno 2016 alcuni comuni montani non metanizzati (CNM) si sono chiesti se *“sia possibile far attivare un servizio pubblico di distribuzione di gas tramite impianto in isola di GNL, quantomeno fino all'eventuale collegamento dello stesso all'implementazione della rete di distribuzione d'ambito”*.
- il MISE (parere del 2 marzo 2017) sostiene che, ove la previsione di realizzazione nel CNM la metanizzazione attraverso le procedure della gara d'ambito non fosse prevista o fosse prevista con tempi estremamente lunghi rispetto a quelli collegati alla gara d'ambito, il CNM può optare nel frattempo per lo sviluppo della rete in isola alimentata da GNL, selezionando un operatore per svolgere il servizio secondo la regolazione tariffaria e di servizio definite dall'Autorità. (invito alla verifica della compatibilità delle tempistiche)



Le reazioni alla nota MISE 9 agosto 2016

la SA vede nascere vari fenomeni

1. Alcuni CNM si attivano verso i gestori limitrofi e per favorire la messa in opera di reti in isola GNL per fornire gas alle utenze. In Trentino sono già presenti reti GNL di carattere privato: multiutenza civile (MOLVENO), villaggi vacanze; industriale. Non è servizio pubblico! (NO gara Atem)
2. Imprese GNL svolgono azione di promotore:
 - richiedono (iniziativa di parte) ai CNM l'affidamento della concessione di progettazione, realizzazione, gestione di rete isolata di distribuzione gas naturale alimentata con GNL ri-gasificato in loco. Ciò secondo previsione della finanza di progetto (art. 183, c.15, d.lgs n. 50/2016) con diritto di prelazione;
 - chiedono che, nel caso di affidamento al gestore d'ambito del servizio, siano ricompensato del VIR per l'impianto GNL (anche mancato guadagno).
3. I CNM, dove vige una concessione per il servizio di distribuzione GPL, chiedono la riconversione a metano a causa degli elevati costi per l'utenza



Le reazioni alla nota MISE 9 agosto 2016

Le prime Valutazioni della Staz. Appaltante sul GNL

- non c'è una norma che espliciti gli orientamenti espressi dal MISE
- È necessaria una compiuta Regolazione tariffaria reti isola GNL
- va riconosciuta l'urgenza motivata dell'affido diretto e fuori della gara ATEM ?
- secondo MISE l'indizione di una gara per il singolo CNM dovrebbe avvenire solo a condizione che l'affidamento sia temporaneo (cioè fino all'aggiudicazione della gara ATEM)
- Reti in isola GNL sono confliggenti con lo sviluppo della rete tradizionale?
- il servizio in isola GNL va affidato dal Comune oppure dalla SA dell'ATEM ? (Atem già opera su delega per l'affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione gas).
- Come si interfaccia il gestore dell'ambito con il gestore locale GNL, una volta affidato il servizio d'ambito (vi subentra?)
- Va valutato se esiste una possibile disparità di trattamento tra l'utente finale del gas naturale a seconda che esso sia allacciato ad una rete isolata con GNL rigasificato oppure a quella della rete di distribuzione interconnessa al sistema



La specifica norma per le reti in isola GNL ?

- Il d.lgs. n. 257/2016 (art. 14) prevede che **“l'Autorità, oltre a provvedere - in linea con quanto già previsto dalla regolazione per le reti isolate - ad aggiornare le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, determina i parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di distribuzione, di misura e, limitatamente per i clienti vulnerabili, di vendita di gas naturale anche derivante da GNL attraverso le stesse reti”**

A **nostro avviso** la norma non sembra equiparare la regolazione delle reti isolate a GNL rigassificato con quella delle reti di distribuzione di gas diversi dal gas naturale, in ragione della diversità del gas distribuito e della normativa di riferimento.

AUTORITA' ha emanato il DCO 324/2017 e il DCO 216/2018



La SA e la programmazione delle estensioni_delle reti

- C'è la convinzione che, a fronte di analisi di fattibilità, non tutti i Comuni dell'ATEM saranno metanizzabili con la gara ATEM.
- Esistono fattori limitanti, non governabili dall'ATEM:
 - durata limitata della nuova concessione a 12 anni,
 - i vincoli tecnici (trasporto)
 - i vincoli di sostenibilità imposti da ARERA (trasporto, distribuzione, GNL)
 - disponibilità del proponente di rilanciare in sede di offerta (progetta e realizza)
- L'ATEM può governare solo alcuni fattori :
 - Fatt. di volontà (costituire zone free-oil, o incentivate biomasse/teleriscaldamento,
 - Fatt. ambientale (miglioramento qualità aria)
 - Fatt. interesse (verificare effettivo interesse)
 - Fatt. regolazione (come costruire il bando: punti/obblighi/rischi) recenti sentenze TAR
 - Fatt. tempo (definite interventi prioritari qualora ve ne siano molti, attendere chiarimenti)



La SA e la programmazione delle estensioni_delle reti

DOMANDE per la S.A. dell'ATEM :

“ Come si comporta l'ATEM se non esistono le condizioni per interconnettere il Comune alla rete del metano durante i prossimi 12 anni ? ”



“ La SA deve supportare il comune non metanizzabile per il servizio pubblico del gas naturale effettuato tramite tecnologie (come il GNL) diverse dalle reti interconnesse? ”

“La SA può avvallare l'utilizzo del GNL nei progetti di sviluppo presentati da proponenti in sede di gara ? ”



La SA e la programmazione delle reti GNL

- Le **reti in isola GNL** costituiscono un'alternativa alla realizzazione di feeder di trasporto o condotte AP di collegamento. (L'opera puntuale vincola meno territorio rispetto ad opere sviluppo lineare)
- Esse sono efficaci e funzionali a risolvere la metanizzazione delle località non raggiungibili dalla rete gas interconnessa
- Il loro uso potrebbe esser previsto, a fronte di un'analisi costi benefici positiva, nei Piani di sviluppo per le estensioni qualora vi sia il rispetto dei limiti dei costi standard definiti dall' Autorità.
- Prevedere, sin da subito, che la rete in isola GNL sia predisposta con criteri già funzionali ad una futura interconnessione.
- Previsione di aree idonee allo stoccaggio nei comuni
- Sarebbe opportuno che la disciplina amministrativa, quella patrimoniale, la regolazione tariffaria e del servizio fossero quantomeno definite in modo uniforme ed allineato con i criteri già in essere per le reti di distribuzione interconnesse (valutazione delle offerte in gara e valori rimborso al trasferimento reti in isola)



ATEM e Reti in isola di GNL

- Il GNL sarebbe una tecnologia impiegabile per implementare il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale dove non esistono le condizioni di interconnessione alla rete, ma...
- ➔ occorre far chiarezza del ruolo e delle relazioni tra il mondo GNL e l'ATEM per consentire lo svolgimento del servizio pubblico

HP: Prevedere norma per cui “ *il gestore d'ambito effettua il servizio il pubblico distribuzione del gas naturale nei comuni appartenenti dell'ambito sia tramite reti interconnesse al sistema del trasporto sia per il tramite di reti isolate alimentata da GNL* ”

➔ ➔ modelli tariffari sincronizzati tra isola GNL e rete - - - > (perequazione !!)

Ad oggi vi sono elementi di incertezza per le SA, anche alla luce delle tematiche insorte a fronte del DCO n. 216/2018 che di fatto tratta le reti GNL in analogia a quelle GPL



Stazione Appaltante, ATEM e Reti GNL

- In **assenza di norme** che portino chiarezza, il **comportamento delle SA** (emerge dalle modalità di predisposizione delle Linee guida programmatiche d'ambito e nei conseguenti documenti guida) va indirizzato ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto nell'ambito tra Comuni e SA e tra operatori stessi, circa l'utilizzo di tecnologie diverse in modo da consentire un intelligente sviluppo del servizio pubblico per l'utilità dell'utente finale
- La SA deve ricercare un **percorso in via amministrativa fattibile** per esperire celermente la gara ATEM:
 - va orientata a definire il minor rischio da assumere con pubblicazione del bando;
 - ricercare punti di contatto tra le regole del servizio locale di GNL e le regole il servizio distribuzione d'ambito;
 - tutela del Comune/SA al momento dell'uscita del gestore locale GNL nel caso di subentri il gestore d'ambito
 - occorrono strumenti per confrontare offerte che propongono reti isola di GNL se il bando non le esclude esplicitamente.



Possibile scenario per l'impiego di reti GNL nell'ATEM

(ATEM Trento si stà formando un' OPINIONE)

- la S.A. dovrebbe prima dichiarare la non metanizzabilità del Comune nel periodo della nuova concessione ATEM, prima di procedere con il GNL;
- il CNM può rilasciare una concessione locale di GNL se non contrasta con politiche di estensione della rete interconnessa;
- il CNM può optare per un'affidamento temporaneo del servizio distribuzione con rete GNL, mantenendo a 12 anni la durata della concessione in coerenza con la gara ambito;
- È preferibile valutare l'orientamento verso reti multiutenza GNL a carattere privato (300 pdr) in attesa del servizio pubblico (PAT 2014);
- nel contratto del servizio d'ambito, va definito il perimetro di affidamento al nuovo gestore, escludendo l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas ai comuni non metanizzabili in modo che possano operare in via autonoma con affidamenti servizio distribuzione con reti in isola GNL;
- è opportuno che i Comuni regolino opportunamente, nell'affidamento temporaneo, l'eventuale trasferimento della proprietà dal gestore GNL (obbligo/beni di terzi) al gestore ATEM per evitare asimmetrie informative e contenziosi nei confronti della SA.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

www.energia.provincia.tn.it

aprie@provincia.tn.it